

TESTO A FRONTE

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “ Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”)	
Art. 34 Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti 1. La detenzione di uccelli di cattura, ai fini di richiamo, è consentita solo per le seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio. 2. Ogni cacciatore può detenere un numero massimo complessivo di dieci uccelli di cattura. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva da appostamento fisso possono detenere complessivamente fino a quaranta uccelli di cattura con il limite massimo di dieci per ognuna delle specie di cui al comma 1. 3. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato. 4. Entro il 31 agosto 2007 le province provvedono a distribuire ai cacciatori toscani anelli inamovibili e numerati, forniti dalla competente struttura della Giunta regionale, da apporre agli uccelli da richiamo legittimamente detenuti e che non siano già identificati mediante anello FOI o altro anello inamovibile e numerato riconosciuto dalla provincia per i richiami di allevamento. Per la legittima detenzione fa fede, per i richiami di cattura, la documentazione esistente presso la provincia e, per i richiami di allevamento, la documentazione propria del cacciatore. 5. I dati riguardanti gli uccelli di cattura relativi alla specie, alla data della cessione, al numero identificativo, al proprietario e tutte le successive variazioni devono essere riportati a cura delle province in un apposito sistema informativo regionale, secondo le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale. In fase di prima applicazione i soggetti abilitati all'inserimento dei dati sono individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.	idem idem idem idem idem

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le norme del decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 2004, n. 13/R (Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)"), da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2005, n. 48/R.

6 bis. I manufatti degli appostamenti fissi autorizzati ai sensi del comma 6, possono essere installati e mantenuti in essere per il periodo di durata dell'autorizzazione. Tali manufatti sono soggetti a semplice comunicazione al comune non richiedendo un titolo abilitativo edilizio ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b) della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).

7. La cattura di uccelli da richiamo per la cessione è disciplinata dal d.p.g.r. 13/R/2004. Le province assegnano i richiami catturati negli impianti ai cacciatori che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità di cui al suddetto regolamento.

6. Le province autorizzano gli appostamenti fissi per l'esercizio dell'attività venatoria in via esclusiva in un determinato sito, in conformità al decreto del Presidente della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 33/R. (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

6 bis. La realizzazione di eventuali manufatti nel sito in cui è stato autorizzato l'appostamento fisso è soggetta alle disposizioni della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) che disciplinano l'attività edilizia ed è consentita, nel rispetto delle disposizioni eventualmente previste dagli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica comunale, a condizione che:

- a) non comportino alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi;*
- b) siano realizzati in legno, con altri materiali leggeri o con materiali tradizionali tipici della zona;*
- c) siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;*
- d) non abbiano dotazioni che ne consentano l'utilizzo abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.*

6-ter. I manufatti di cui al comma 6 bis che non rientrano nella fattispecie prevista all'articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 sono sottoposti a segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA).